

Decreto 16 ottobre 1809. Fissazione del termine relativo alle azioni nascenti dalla estinta feudalità ed alla durata della Commissione feudale.

Gioacchino Napoleone, Re delle Due Sicilie, ecc.; Visti i decreti del dì 11 di novembre 1807, del dì 28 di novembre 1808 e del dì 27 di febbraio di quest'anno; Visto lo stato del travaglio presentatoci dalla nostra Commissione feudale sino a tutto il dì 31 agosto di questo anno; volendo provvedere alla durevole esecuzione delle leggi e dei decreti eversivi della feudalità, e mettere nello stesso tempo un termine alle liti ed alla divisione degli interessi surta fra i Comuni e gli ex-baroni; Visto il rapporto del Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. — Il termine dato ai Comuni ed agli ex-Baroni per dedurre innanzi alla suddetta Commissione tutte le azioni nascenti dalla estinta feudalità, non si estenderà oltre il giorno 31 di dicembre di questo anno.

Gl'Intendenti ne avvertiranno gli amministratori dei rispettivi Comuni. La Commissione feudale non riceverà dopo l'ultimo giorno dell'anno altra nuova azione fino a quel tempo non dedotta.

Art. 2. — Dal dì primo dell'anno nuovo in avanti, la Commissione si applicherà alla decisione di ciò che non ha terminato nell'anno corrente. Non potrà però durare oltre al 1 di settembre dell'entrante anno 1810.

Art. 3. — Sarà depositato un esemplare intero della collezione degli atti della Commissione feudale negli archivi delle Intendenze ed in quelli di tutte le Corti, Tribunali e giustizie di pace del Regno.

Art. 4. — I nostri Procuratori Generali e Procuratori Regi presso le Corti e Tribunali del Regno saranno tenuti a custodire l'intera osservanza delle decisioni della Commissione feudale, come uno dei principali doveri del loro ministero, e sotto pena di destituzione, qualora facessero il contrario. Gl'Intendenti e Sottintendenti, i Sindaci e i Decurioni di Ciascun Comune ne invigileranno per la loro parte dell'adempimento, e ne promuoveranno perpetuamente l'esecuzione.

Art. 5. — Ogni diritto ed ogni prestazione abolita dalla legge del dì 2 di agosto 1806 e dagli ulteriori decreti eversivi della feudalità sono proscritti. L'esercizio e l'esazione di essi, non potranno essere convalidati neppure dal consenso delle parti.

Gl'Intendenti delle provincie e tutti i magistrati sono autorizzati in ogni tempo ad impedirne la continuazione ed il rinnovamento. Tutto ciò che per tali illegittime cause sarà esatto dagli antichi possessori o dagli aventi causa da essi, sarà perpetuamente ripetibile anche ad istanza del pubblico Ministero, e senza l'intervento delle parti private; ed andrà in questo ultimo caso a profitto degli ospizi.

Art. 6. — I nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà subito pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.